

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3897/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1992

**che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie *Sardina pilchardus* (<sup>1</sup>), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 4,considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986, che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;

considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1993 sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 3724/92 del Consiglio (<sup>3</sup>);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1993, il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:

*(in ECU per tonnellata)*

Pesci interi		
Dimensione	Extra, A	B
1	248	158
2	248	158
3	384	158
4	248	158

Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (<sup>4</sup>).*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.